

Allegato "B" al n. 35.385/10.749 di repertorio

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione - Sede - Delegazioni

1.1 È costituita una fondazione impresa sociale denominata

"FONDAZIONE MUSEO DEI BAMBINI - IMPRESA SOCIALE",

in breve

"MUBA - IMPRESA SOCIALE".

L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Impresa Sociale" o dell'acronimo "IS" è obbligatorio ai sensi di legge.

1.2 . La Fondazione ha sede in Milano.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

1.3 La Fondazione è un Ente del Terzo Settore della tipologia "impresa sociale" e applica le norme del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, e, in quanto compatibili, le norme del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In mancanza, risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle leggi collegate.

1.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2 - Scopi

2.1 La Fondazione esercita in via stabile e principale una attività d'impresa di interesse generale senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività della Fondazione stessa; in particolare, essa forma, promuove e diffonde espressioni della cultura e dell'arte, con particolare riferimento alle iniziative culturali ed educative dedicate all'infanzia che intendano promuovere nei bambini la cultura ed incoraggiare gli stessi ad un modo di pensare creativo, libero dagli stereotipi, nonché prepararli ad una società che richiede sempre maggiori attitudini creative.

Articolo 3 - Attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse

1.1 La Fondazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, intende svolgere in via principale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017, attività di interesse generale nei seguenti settori:

* lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

* lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 112/2017;

* lett. l) formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

1.2 La Fondazione, al fine di svolgere e raggiungere i propri scopi, potrà svolgere le seguenti attività istituzionali:

- promozione, formazione e diffusione di iniziative culturali ed educative dedicate all'infanzia che intendano favorire il pensiero creativo;
- interazione e collaborazione con le istituzioni scolastiche, alle quale propone attività complementari ai programmi curriculari;
- promozione, sviluppo e diffusione dell'educazione non formale, attraverso iniziative culturali permanenti e/o temporanee, come eventi, laboratori, mostre e/o altro;
- attività di ricerca e indagine nel settore culturale, che consentano di monitorare i cambiamenti in atto nel mondo dell'infanzia, con particolare attenzione alla cultura, all'integrazione tra le culture e all'efficacia delle azioni promosse e/o perseguite;
- attività di ricerca e di aggiornamento culturale per mantenere l'innovatività della proposta pedagogica e culturale;
- promozione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, di attività di formazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento e riqualificazione nel campo degli operatori culturali per l'infanzia e degli insegnanti, con particolare riguardo alla formazione giovanile;
- attività dirette ad ampliare l'accesso ai servizi culturali, con particolare attenzione a raggiungere fasce di minori che abitualmente non sono coinvolti in iniziative culturali innovative.

1.3 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

e) assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture funzionali alle finalità ed alle attività della Fondazione;

f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attività istituzionali di cui all'art. 2 del presente statuto;

g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

h) istituire premi e borse di studio;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento

delle finalità istituzionali.

La Fondazione potrà inoltre svolgere in via secondaria, strumentale e non prevalente, secondo il disposto dell'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017 e in genere, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo di amministrazione necessarie od utili per il conseguimento degli scopi della Fondazione, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla Fondazione stessa.

1.4 La Fondazione può effettuare attività di raccolta fondi in tutte le forme idonee e consentite dalla legge tempo per tempo vigente, con espresso riferimento a quanto previsto in tema di ETS dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 4 - Vigilanza

4.1 Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del D.Lgs. n. 112/2017, del D.Lgs. n. 117/2017 e delle altre norme applicabili alla Fondazione stessa.

Articolo 5 - Patrimonio

1.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- * dal marchio "MUBA" originariamente conferito dai Fondatori Promotori in sede di costituzione,
- * dalla somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), liquida e disponibile, da intendersi quale patrimonio minimo soggetto alle disposizioni previste dall'art. 22, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 117/2017;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione destinati ad incremento del patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquisiti a tale scopo secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Comitato Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dell'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6 - Fondo di Gestione

6.1 La Fondazione è inoltre dotata di un fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici non attribuiti a incremento del patrimonio;
- da contributi di qualsiasi forma concessi da Fondatori Promotori e Partecipanti, che non siano espressamente destinati a incremento del patrimonio;
- dagli avanzi di gestione delle attività di interesse generale e delle attività svolte dalla Fondazione nei limiti e termini di cui al D.Lgs. n. 112/2017.

6.2 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 - Esercizio finanziario

7.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7.2 Il Consiglio di indirizzo approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, nonché il bilancio sociale ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 112/2017, predisposto dal Comitato Direttivo.

7.3 Per la redazione del bilancio, del bilancio sociale e per la modalità di tenuta della contabilità si osservano le regole dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 112/2017 e la prassi in materia contabile prevista per le imprese sociali.

7.4 La Fondazione agisce nel rispetto del principio di assenza di scopo di lucro, rispettando, in particolare, gli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 112/2017; è conseguentemente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

7.5 La Fondazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017, può tuttavia destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Articolo 8 - Membri della Fondazione

8.2 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori
- Partecipanti (eventuali).

Articolo 9 - Fondatori Promotori

9.1 Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

9.2 Qualora venisse a mancare, per qualsiasi causa, taluno dei Fondatori Promotori, i superstiti procederanno alla cooptazione all'unanimità di altro soggetto in sostituzione, salvo il rispetto di disposizioni testamentarie e così in perpetuo.

Articolo 10 - Partecipanti

10.1 Sono Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti, anche di nazionalità estera, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi anche annuali in denaro, beni o servizi con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di indirizzo.

10.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuale è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

10.3 Il Consiglio di indirizzo verifica con periodicità annuale l'esistenza o meno di Partecipanti in regola con le obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione.

10.4 Si applicano ai Partecipanti le disposizioni di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n. 117/2017 ai sensi del comma quarto del medesimo articolo.

Articolo 11 - Esclusione e recesso

11.1 Il Consiglio di indirizzo decide, con deliberazione adottata a

maggioranza, l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

11.2 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

11.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione con comunicazione scritta indirizzata al Comitato Direttivo, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

11.4 I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 12 - Organi ed uffici della Fondazione

12.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di indirizzo;
- il Comitato Direttivo (che è l'organo di amministrazione della Fondazione);
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di controllo.

Articolo 13 - Consiglio di indirizzo

13.1 Il Consiglio di indirizzo è composto da un numero variabile di membri compresi tra un minimo di tre e un massimo di tredici.

13.2 La composizione sarà la seguente:

- a) fino a otto membri, scelti tra i Fondatori Promotori ovvero designati da costoro con deliberazione comune adottate a maggioranza;
- b) qualora il numero dei componenti il Consiglio di indirizzo fosse superiore a otto, gli ulteriori componenti verranno designati dai Partecipanti (con delibera a maggioranza) ovvero, in mancanza di Partecipanti, saranno anch'essi designati dai Fondatori Promotori con le medesime modalità di cui sopra;
- c) all'avvenuto superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice Civile ridotti della metà, un membro è nominato da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 112/2017.

Il Presidente del Consiglio di indirizzo è nominato dal Consiglio stesso tra i membri di cui sopra alla lettera a).

13.3 I membri del Consiglio di indirizzo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla loro nomina e possono essere riconfermati.

13.4 Il membro del Consiglio di indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della

carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio.

13.5 Il Consiglio di indirizzo provvede a:

- a. definire le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, e approvare i programmi di attività predisposti annualmente dal Comitato Direttivo;
- b. verificare i risultati complessivi della gestione e approvare il bilancio consuntivo, l'eventuale bilancio preventivo nonché il bilancio sociale, predisposti dal Comitato Direttivo;
- c. approvare il regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione, predisposto dal Comitato Direttivo;
- d. approvare i regolamenti aziendali di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 112/2017;
- e. nominare e revocare i membri del Comitato Direttivo e il Presidente del Comitato stesso, che è anche Presidente della Fondazione;
- f. nominare i componenti dell'Organo di controllo e di revisione;
- g. designare i Partecipanti, una volta verificati i presupposti statuari per l'acquisizione della qualifica;
- h. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- i. deliberare eventuali modifiche statuarie;
- l. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

13.6 Il Consiglio di indirizzo è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario (all'indirizzo dallo stesso comunicato), inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. In caso di inerzia del Presidente, la convocazione è effettuata dall'Organo di controllo.

13.7 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

13.8 Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

13.9 Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei suoi membri in carica; in seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

13.10 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.11 Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario del Consiglio, nominato anche fra estranei al Consiglio.

13.12 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audio conferenza o per video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e

gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il segretario verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 14 - Comitato Direttivo

14.1 Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione della Fondazione.

Esso è composto dal Presidente della Fondazione e da altri due membri, tutti nominati dal Consiglio di indirizzo anche tra persone estranee alla Fondazione.

14.2 I membri del Comitato Direttivo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla loro nomina e possono essere riconfermati.

14.3 La carica di membro del Consiglio di indirizzo è compatibile con quella di membro del Comitato Direttivo.

14.4 Il membro del Comitato Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Comitato stesso.

14.5 Il Comitato Direttivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani e delle linee di attività approvati dal Consiglio di indirizzo. In particolare, il Comitato Direttivo provvede a:

- a. predisporre i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di indirizzo;
- b. predisporre, ove opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione;
- c. individuare, ove opportuno, i dipartimenti della Fondazione e procedere alla nomina dei relativi responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- d. predisporre, ove opportuno, budget previsionali e piani pluriennali in relazione alle attività;
- e. predisporre il bilancio consuntivo, da presentare al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

14.6 Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta al mese su iniziativa del Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, del membro più anziano. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non che deve avvenire con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario (all'indirizzo dallo stesso comunicato) e deve essere inviata almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal membro più anziano.

14.7 Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal segretario, nominato anche fra estranei al Comitato.

Articolo 15 - Presidente della Fondazione

15.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di indirizzo fra i suoi membri insieme agli altri membri del Comitato Direttivo, di cui è il Presidente.

15.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

15.3 Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Articolo 17 - Requisiti di onorabilità delle cariche sociali

17.1. I soggetti che assumono le cariche sociali devono essere in possesso, oltre a quanto prescritto dal Codice Civile, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza confacenti alla qualifica di impresa sociale assunta dalla Fondazione.

17.2. Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica sociale costituisce causa di decadenza del soggetto dalla carica stessa.

17.3. Sono considerati requisiti di onorabilità:

a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni definitive di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica, o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;

b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;

c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione dagli albi professionali di eventuale appartenenza.

17.4. I soggetti destinati a rivestire le cariche sociali debbono inoltre essere scelti tra soggetti che si siano impegnati o contraddistinti in campo sociale o culturale.

17.5. Non possono rivestire cariche sociali gli amministratori o i soci di enti che hanno per oggetto sociale attività incompatibili o comunque contrastanti con lo scopo e le attività della Fondazione.

Articolo 18 - Organo di controllo e revisione

18.1 L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di indirizzo; nel caso di organo collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

18.2 Esso resta in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio dalla sua nomina ed è rieleggibile.

18.3 L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di indirizzo e ad esso si applica l'articolo 10 del D.Lgs. n. 112/2017; esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, esercitando, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attestando che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali in materia di cui all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017. L'Organo di controllo esercita, in particolare, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità

sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. n. 112/2017 e nel bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

18.4 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere all'organo di amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

18.5 Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

18.6 L'Organo di controllo è invitato ad assistere alle riunioni del Comitato Direttivo.

18.7 Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice Civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o dall'Organo di controllo composto da membri tutti iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

18.8 All'avvenuto superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice Civile ridotti della metà, l'Organo di controllo è nominato in forma collegiale e un membro è nominato da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 112/2017, in base al regolamento adottato dal Comitato Direttivo.

18.9 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione provvedono alla tenuta e cura dei libri relativi alle proprie adunanze e deliberazioni.

Articolo 19 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

19.1 Il Comitato Direttivo informa annualmente i lavoratori e i destinatari delle attività della Fondazione delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati mediante la redazione di un apposito rendiconto informativo aziendale redatto ogni anno entro il mese di giugno e messo a disposizione di chiunque abbia interesse presso la sede della Fondazione.

19.2 I lavoratori e i destinatari delle attività potranno inoltre presentare richieste scritte di chiarimenti ovvero proposte in relazione agli argomenti di cui al periodo precedente indirizzandole al Comitato Direttivo, il quale dovrà, nel caso sia ritenuto opportuno, indire apposite riunioni al fine di informare i lavoratori e i destinatari delle attività e/o acquisire il loro parere non vincolante sulle materie di cui al periodo precedente.

19.3 Eventuali proposte provenienti dai lavoratori e/o dai destinatari delle attività emerse dalle riunioni di cui al paragrafo precedente dovranno essere inserite nell'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato Direttivo ed essere dallo stesso valutate.

Articolo 20 - Scioglimento

20.1 In caso di scioglimento della Fondazione, che deve essere deliberata dal Consiglio di indirizzo su proposta del Comitato Direttivo, ai sensi del presente statuto, verrà nominato l'Organo di liquidazione, in forma collegiale o monocratica, e verranno indicate le modalità di gestione della liquidazione.

20.2 In caso di scioglimento, per qualunque causa, o di perdita volontaria

della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017, secondo le disposizioni statutarie e le modalità ed indicazioni contenute nella delibera adottata dal Consiglio di indirizzo.

20.3 I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 21 - Clausola di rinvio

21.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e, in quanto compatibili, le norme del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e, in mancanza, le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to CINZIA ANTONELLA CATTONI

F.to GUIDO PEREGALLI